Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 dicembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1963, n. 1723.
Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i datteri, altri, non nominati (voce della tariffa doganale 08.01-A-IV-b) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio del 7,10% sul valore.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 20 Kg. o più (voce della tariffa doganale 16.03-A) sono ammessi in esenzione daziaria da tutte le provenienze.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato (voce della tariffa doganale 25.19-B) è ammesso in esenzione daziaria da tutte le provenienze.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1963, è sospesa l'applicazione del dazio per il 2,6-di-terz-butil-paracresolo (voce della tariffa doganale ex 29.06-A-IV-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — PICCIONI — COLOMBO — MEDICI — MATTARELLA — TOGNI — TRABUCCHI — DOMINEDÒ

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1724.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in relazione a decisioni della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1963, per il legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare del capitolo 44 della vigente tariffa doganale, compreso nelle sottoindicate voci della tariffa stessa, proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:

44.03-A-I	4,30%
44.03-A-II	4,30%
44.04-A-I	4,30%
44.04-A-II-a	4,30%
44.05-A-I	5,80%

Art. 2.

Dal 1° agosto 1963, per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati:

a) cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato (voce della tariffa doganale 18.03) 22,20%

b) cacao in polvere, non zuccherato (voce della tariffa doganale 18.05) 23,50%

Art. 3.

Per il legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare del Capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce della tariffa doganale ex 44.03-A-II) escluso l'obèchè (triplochiton scleroxylon) il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1963, nella misura dell'1,50% sul valore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nei limiti del contingente di m³ 190.000 previsto, per l'anno 1963, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 239, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il contingente in esenzione daziaria per tutte le provenienze di quintali 320.000 di tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati (voce della tariffa doganale ex 03.01-B-I-b-2) di cui all'art. 6, tabella *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, numero 239, è aumentato, per l'anno 1963, di quintali 80.000.

Art. 5.

Il regime daziario delle uve secche comprese nelle sottoindicate voci della vigente tariffa doganale, importate in recipienti o in involucri di peso non superiore a kg. 15, è modificato come segue:

	Per provenienze C.E.E. e Grecia scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E. e Grecia non scortate dai certificati prescritti e per altre provenienze
	—	—
ex 08.04-B-I:		
dal 1° ottobre 1963 al 31 dicembre 1964	4,80%	11,20%
dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965	3,20%	11,20%
dal 1° gennaio 1966	1,60%	11,20%
ex 08.04-B-II:		
dal 1° ottobre 1963 al 31 dicembre 1964	5,40%	12%
dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965	3,60%	12%
dal 1° gennaio 1966	1,80%	12%

Art. 6.

Per i sacchi e sacchetti da imballaggio usati, vuoti (voce della tariffa doganale 62.03-B-I-b-1) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, nella misura del 15% sul valore.

Art. 7.

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 8.

Salva la diversa decorrenza indicata negli articoli 1, 2, 3 e 5, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — PICCIONI — COLOMBO — MEDICI — MATTARELLA — TOGNI — TRABUCCHI — DOMINEDÒ

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 72. — VILLA

TABELLA

Numero della tariffa	DESIGNAZIONI DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
ex 29 13-D-I-b	2-Ossimetilen-17-alfa-metilandro-stan-17-beta-olo-3-one	esenzione
ex 29 13-G-III-b-2	6-Alfa-9-alfa-difluoro-16-alfa-ossiprednisolone-16, 17-acetonide	esenzione
ex 29.14-A-II-c -5-dd	16-Alfa-metil-allopregrano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-alfa-paratoluen-solfonato-21-acetato	esenzione
ex 29.14-A-VII-b	2-Alfa-metil-androstan-17-beta-olo-3-one propionato	esenzione
ex 29.23-A-II-e-2	5-[3-(dimetilammino) propil]-10, 11-diidro-5 H dibenzo [a, d] cicloeptone-5-olo	esenzione
ex 29.23-E-II-b	Bitartrato di motaossinorefedrina	esenzione
ex 29 23-E-II-b	Beta-(3, 4-diossifenil) alfa-metilalanina	esenzione
ex 29.23-E-I	Acido pangamico	esenzione
ex 29.25-A-III-d-2	1-Etil-1-metilpropil carbammato	esenzione
ex 29.25-B-III-b-5	3-(Orto-metossifenossi)-1, 2-propandiol-1-carbammato	esenzione
ex 29.26-B-II-d-4	Diacetato di 1, 1'-esametilen-bis-5 (p-clorofenil)-biguanide	esenzione
ex 29.31-B-VI	1, 2-ditioleetano	esenzione
ex 29.32-B	Acido 4-ureide-1-fenilarsonico	esenzione
ex 29.35-O-I-d	2-Etiltio-10-[3-(4-metil-1-piperazinil) propil]-fenotiazina	5%
	oppure:	
	3-Etilmercapto-10-1'metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina	5%
ex 29.35-O-ij-3	Sali di: 2-Etiltio-10-[3-(4-metil-1-piperazinil) propil] - fenotiazina	5%
	oppure:	
	sali di: 3-Etilmercapto-10-(1'-metilpipe-razinil-4'-propil)-fenotiazina . . .	5%
ex 29.35-O-II-ij-3	1-(N-metil-piperidil-4')-3-fenil-4-etil-pirazolone-5 e suoi sali	5%
ex 29.35-O-II-ij-3	1-(N-metil-piperidil-4')-3-fenil-4-benzil-pirazolone-5 e suoi sali	5%
ex 29.35-O-II-ij-3	Cloridrato-di N_1, N_1-anidro-bis-(betaossietil)-biguanide	esenzione
	oppure:	
	Cloridrato di 4-Morfolino-carbossimidoil-guanidina	esenzione
ex 29.35-O-II-ij-3	Cloridrato di N, N-dimetil-N'-benzil-N'-alfa-piridil-etilendiammina	esenzione
ex 29.35-O-II-ij-3	Cloridrato di 1-metil-1, 4-5, 6-tetraidro-2-pirimidilmetil-alfa-cicloesil-alfa-fenil glicolato	esenzione
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione
ex 29.39-D-II-b	6-Alfa-fluoro-16-alfa-metil-prednisolone-21-acetato	esenzione
ex 29.41-A	Desacetil lanatoside C	2%
ex 29.41-A	Desacetil lanatosidi A+B+C	2%
ex 29.42-C-VIII-c	Maleati della butanolammide dell'acido 1-metil-lisergico	esenzione
ex 29 21-A	Lecitine destinate alla fabbricazione della gomma sintetica	esenzione
ex 38.05-B	Tallol, diverso dal greggio, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica	esenzione
ex 28.13-E	Anidride silicica destinata alla preparazione di catalizzatori utilizzati nella fabbricazione della gomma sintetica	esenzione
ex-28.20-A	Ossido di alluminio destinato alla preparazione di catalizzatori utilizzati nella fabbricazione della gomma sintetica	esenzione

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1725.

Istituzione, fino al 3 aprile 1964, di tasse di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e di bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire una tassa di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e di bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee, in conformità di analoga decisione della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi dei seguenti prodotti, scortati dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, è dovuta una tassa di compensazione nella misura a fianco di ciascuno indicata:

destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A): lire 1.603 per 100 Kg.;

bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa doganale 38.12-A-I): lire 1.243 per 100 Kg.

Tali tasse saranno riscosse dalle dogane, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi non applichi all'esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, le tasse di compensazione qui di seguito indicate:

destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A): fiorini olandesi 8,26 per 100 Kg.;

bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa doganale 38.12-A-I): fiorini olandesi 6,50 per 100 Kg.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dagli Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A) è dovuta, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione di lire 1.603 per 100 Kg.

Art. 3.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti articoli, affluiranno al capitolo 89 « Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea », istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, la cui denominazione sarà modificata come segue:

« Tasse di compensazione autorizzate ai sensi degli articoli 226 e 235 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, alla denominazione del predetto capitolo, la conseguente variazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — PICCIONI — COLOMBO — MEDICI — MATTARELLA — TOGNI — TRABUCCHI — DOMINEDÒ

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. **1726.**

Ripartizione di trecentosessanta nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1963-64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con cui sono stati istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1963-64;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, il 40% dei posti istituiti con il citato art. 51 sono riservati agli assistenti straordinari;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione dei rimanenti posti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I trecentosessanta posti di assistente ordinario istituiti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1963-64, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
cattedra di Diritto romano	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato (2ª cattedra)	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Camerino:	
cattedra di Diritto privato comparato	1
Università di Catania:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
cattedra di Diritto amministrativo	1
Università di Firenze:	
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
Università di Genova:	
cattedra di Diritto costituzionale	1
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Macerata:	
cattedra di Diritto internazionale	1
cattedra di Diritto costituzionale	1
Università di Milano:	
cattedra di Diritto costituzionale	1
cattedra di Diritto comune	1
Università di Modena:	
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
cattedra di Diritto amministrativo	1
Università di Napoli:	
cattedra di Diritto commerciale	1
cattedra di Diritto internazionale	1
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
cattedra di Diritto tributario (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
Università di Padova:	
cattedra di Procedura penale	1
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
Università di Palermo:	
cattedra di Procedura penale	1
Università di Parma:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
Università di Pavia:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Perugia:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Pisa	
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
cattedra di Diritto amministrativo (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
cattedra di Filosofia del diritto	1
Università di Roma:	
cattedra di Diritto pubblico generale	1
cattedra di Diritto tributario	1
cattedra di Diritto commerciale	1
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Sassari:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Siena:	
cattedra di Diritto penale	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Firenze:	
cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti politici	1
Università di Padova:	
cattedra di Organizzazione economica internazionale	1
cattedra di Diritto pubblico americano	1
Università di Perugia:	
cattedra di Storia economica	1
Università di Roma:	
cattedra di Politica economica	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bari:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Bologna:	
cattedra di Matematica finanziaria	1

Numero dei posti

Università di Cagliari:
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 1
cattedra di Matematica finanziaria . . . 1

Università di Catania:
cattedra di Storia economica 1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata 1

Università di Firenze:
cattedra di Istituzioni di diritto privato . . 1
cattedra di Demografia 1

Università di Genova:
cattedra di Geografia economica 1

Università di Messina:
cattedra di Statistica 1
cattedra di Geografia economica 1
cattedra di Economia politica 1

Università di Napoli:
cattedra di Istituzioni di diritto privato . 1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata 1
cattedra di Economia politica 1
cattedra di Matematica generale 1
cattedra di Tecnica industriale e commerciale 1

Università di Palermo:
cattedra di Matematica finanziaria . . . 1
cattedra di Economia politica 1
cattedra di Statistica 1

Università di Parma:
cattedra di Economia e politica agraria . . 1
cattedra di Tecnica bancaria e professionale 1
cattedra di Tecnica industriale commerciale 1

Università di Pisa:
cattedra di Storia economica 1
cattedra di Lingua e letteratura inglese . . 1
cattedra di Politica economica e finanziaria 1

Università di Roma:
cattedra di Economia politica (2ª cattedra) 1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata (2ª cattedra) 1
cattedra di Statistica (2ª cattedra) . . . 1
cattedra di Geografia economica (2ª cattedra) 1
cattedra di Diritto del lavoro 1

Università di Torino:
cattedra di Diritto commerciale 1
cattedra di Statistica 1
cattedra di Storia economica 1

Università di Trieste:
cattedra di Statistica 1

Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:
cattedra di Politica economica e finanziaria 1

Istituto universitario navale di Napoli:
cattedra di Geografia economica 1

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Università di Roma:
cattedra di Istituzioni di economia politica 1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bari:
cattedra di Storia greca e romana . . . 1
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna 1

Università di Bologna:
cattedra di Estetica 1
cattedra di Topografia dell'Italia antica . 1
cattedra di Filosofia morale 1

Università di Cagliari:
cattedra di Letteratura latina 1

Università di Catania:
cattedra di Storia delle religioni 1
cattedra di Estetica 1

Università di Firenze:
cattedra di Paleografia e diplomatica . . . 1

Università di Genova:
cattedra di Letteratura latina 1

Università di Messina:
cattedra di Letteratura greca 1

Università di Milano:
cattedra di Filologia romanza 1
cattedra di Lingua e letteratura spagnola 1
cattedra di Storia della filosofia antica . . 1

Università di Napoli:
cattedra di Storia del cristianesimo . . 1
cattedra di Geografia 1

Università di Padova:
cattedra di Storia della filosofia antica . 1
cattedra di Storia delle religioni 1

Università di Palermo:
cattedra di Glottologia 1

Università di Perugia:
cattedra di Lingua e letteratura inglese (lettore) 1
cattedra di Lingua e letteratura francese (lettore) 1

Università di Roma:
cattedra di Storia delle tradizioni popolari 1
cattedra di Egittologia 1
cattedra di Filologia romanza (lettore) . . 1
cattedra di Letteratura latina (2ª cattedra) 1

Università di Torino:
cattedra di Glottologia 1

Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:
cattedra di Lingua e letteratura italiana . 1

Istituto universitario orientale di Napoli:
cattedra di Filologia germanica 1
cattedra di Tedesco (lettore) 1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Bari:
cattedra di Geografia 1
cattedra di Pedagogia 1

Università di Bologna:
cattedra di Pedagogia 1
cattedra di Lingua e letteratura italiana . 1

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
Università di Firenze:	
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
Università di Messina:	
cattedra di Pedagogia	1
Università di Padova:	
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
Università di Roma:	
cattedra di Storia della filosofia (2ª cattedra)	1
Università di Torino:	
cattedra di Geografia	1
Università di Trieste:	
cattedra di Pedagogia	1
cattedra di Lingua e letteratura latina	1

Facoltà di Medicina e chirurgia

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Semeiotica chirurgica	1
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Patologia generale (2ª cattedra)	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Biologia e zoologia generale	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Medicina del lavoro	1
Università di Catania:	
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Puericultura	1
Università di Firenze:	
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
cattedra di Medicina del lavoro	1
Università di Genova:	
cattedra di Puericultura	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
Università di Messina:	
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Radiologia	1
Università di Milano:	
cattedra di Patologia generale (2ª cattedra)	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	2
Università di Modena:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Clinica oculistica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Patologia generale (2ª cattedra)	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Igiene	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Radiologia	1
Università di Palermo:	
cattedra di Microbiologia	1
Università di Parma:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Igiene	1
Università di Perugia:	
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Microbiologia	1
Università di Roma:	
cattedra di Radiologia	1
cattedra di Storia della medicina	1
cattedra di Semeiotica chirurgica (per assistente anestesista)	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (per assistente radiologo)	1
cattedra di Urologia	1
Università di Sassari:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Igiene	1
Università di Siena:	
cattedra di Microbiologia	1
Università di Torino:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Genetica	1
cattedra di Istituzioni di fisica matematica	1
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Istituzioni di analisi superiore	1
cattedra di Botanica	1

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Fisica teorica	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Geologia	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Fisica matematica	1
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
Università di Camerino:	
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
Università di Catania:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Fisica	1
cattedra di Geologia	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Geometria	1
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
Università di Firenze:	
cattedra di Calcoli numerici e grafici	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Chimica analitica	1
Università di Genova:	
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Geologia	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Messina:	
cattedra di Disegno	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Università di Milano:	
cattedra di Geografia fisica	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Chimica industriale	1
cattedra di Fisiologia vegetale	1
cattedra di Calcoli numerici e grafici	1
Università di Modena:	
cattedra di Analisi matematica II	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Geometria	1
Università di Napoli:	
cattedra di Biologia generale	1
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Istituzioni di analisi superiore	1
cattedra di Paleontologia	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica organica superiore	1
cattedra di Elettronica	1
cattedra di Fisica terrestre	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Botanica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Algebra	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Fisica superiore	1
cattedra di Matematiche complementari	1

	Numero dei posti
Università di Parma:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Fisica teorica	2
cattedra di Disegno	1
Università di Pavia:	
cattedra di Entomologia agraria	1
cattedra di Chimica farmaceutica	1
cattedra di Fisica generale II	1
cattedra di Meccanica razionale	1
Università di Perugia:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Fisica generale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Analisi matematica I	1
cattedra di Chimica teorica	1
cattedra di Zoologia II	1
cattedra di Paleontologia	1
Università di Roma:	
cattedra di Astrofisica	1
cattedra di Chimica analitica (2ª cattedra)	1
cattedra di Chimica organica (2ª cattedra)	1
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Calcolo delle probabilità	1
Università di Torino:	
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Zoologia	1
Università di Trieste:	
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Geodesia	1
cattedra di Petrografia	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche	1
cattedra di Analisi matematica algebrica ed infinitesimale	1
cattedra di Complementi di matematiche	1
cattedra di Arte navale	1
Scuola normale superiore di Pisa:	
cattedra di Fisica teorica	1

Facoltà di Chimica industriale

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
cattedra di Chimica organica	1

Facoltà di Farmacia

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1
Università di Genova:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica farmaceutica applicata	1
Università di Pavia:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Roma:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica (2ª cattedra)	1

	Numero dei posti
Università di Trieste:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Sassari:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Fisica I	1
cattedra di Analisi matematica I . . .	1
cattedra di Scienza delle costruzioni . .	1
cattedra di Costruzioni idrauliche . .	1
cattedra di Elettrotecnica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici . .	1
cattedra di Ponti .	1
cattedra di Fisica .	1
cattedra di Elettronica applicata	1
cattedra di Tecnica delle costruzioni	1
cattedra di Idraulica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Analisi matematica . . .	1
cattedra di Ponti e grandi strutture	1
cattedra di Scienza delle costruzioni II .	1
Università di Genova:	
cattedra di Chimica applicata .	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Tecnologia meccanica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
cattedra di Siderurgia	1
Università di Napoli:	
cattedra di Impianti elettrici .	1
cattedra di costruzioni di macchine	1
cattedra di Tecnica delle costruzioni	1
cattedra di Idraulica (2ª cattedra)	1
cattedra di Architettura e composizione architettonica	1
cattedra di Costruzioni di macchine elettriche	1
Università di Padova:	
cattedra di Disegno	1
cattedra di Elettrotecnica .	1
cattedra di Analisi matematica .	1
cattedra di Idrografia ed idrologia .	1
cattedra di Geometria I	1
Università di Palermo:	
cattedra di Gasdinamica	1
cattedra di Macchine . . .	1
cattedra di Motori per aeromobili . . .	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Analisi matematica I	1
Università di Pisa:	
cattedra di Analisi matematica I . .	1
cattedra di Meccanica razionale (2ª cattedra) . . .	1
cattedra di Scienza dei metalli . .	1
cattedra di Servomeccanismi	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine e macchine	1
Università di Roma:	
cattedra di Tecnica telegrafica e telefonica	1
cattedra di Chimica	1
cattedra di Geometria I	1
cattedra di Comunicazioni elettriche . .	1
cattedra di Fisica II . . .	1
cattedra di Metodi di osservazione e misura	1
cattedra di Chimica	1
Università di Trieste:	
cattedra di Tecnica delle costruzioni . .	1
cattedra di Costruzioni elettromeccaniche	1
cattedra di Progetti di macchine .	1
cattedra di Impianti chimici	1
cattedra di Tecnica del traffico e della circolazione . . .	1
cattedra di Teoria dei modelli	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Comunicazioni elettriche .	1
cattedra di Elettronica applicata	1
cattedra di Tecnologie generali dei materiali	1
cattedra di Analisi matematica I .	1
cattedra di Analisi matematica II . . .	1
cattedra di Fisica I	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Fisica	1
cattedra di Tecnica delle iperfrequenze .	1
cattedra di Fisica del reattore nucleare .	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Costruzioni di macchine e tecnologie . .	1
cattedra di Geofisica mineraria	1
Scuola di Ingegneria aerospaziale di Roma:	
cattedra di Costruzioni aeronautiche .	1

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di Urbanistica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni .	2
Università di Napoli:	
cattedra di Applicazione di geometria descrittiva	1
Università di Palermo:	
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1
Università di Roma:	
cattedra di Composizione architettonica II	1
cattedra di Elementi di composizione II	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Composizione architettonica .	1
cattedra di Scienza delle costruzioni . .	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Tecnologie dei materiali e tecnica delle costruzioni	1
Istituto universitario di Architettura di Venezia:	
cattedra di Scienza delle costruzioni . .	1
cattedra di Caratteri distributivi degli edifici	1

	Numero dei posti
Facoltà di Agraria	
Università di Bari:	
cattedra di Fisiopatologia	1
Università di Catania:	
cattedra di Entomologia agraria	1
Università di Firenze:	
cattedra di Coltivazioni arboree	1
Università di Padova:	
cattedra di Miglioramento genetico delle piante agrarie	1
Università di Palermo:	
cattedra di Entomologia agraria	1
Università di Pisa:	
cattedra di Idraulica agraria	1
Università di Sassari:	
cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Facoltà di Medicina veterinaria	
Università di Bologna:	
cattedra di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	1
Università di Messina:	
cattedra di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	1
Università di Milano:	
cattedra di Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale	1
Università di Parma:	
cattedra di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.
Modifica dello statuto della Sezione autonoma « Credito Navale » dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 491;

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Visto lo statuto della Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 19 maggio 1962;

Vista la deliberazione assunta in data 20 giugno 1963 dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla predetta Sezione autonoma;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il capitale della Sezione è di L. 10.000.000.000 diviso in n. 100.000 quote di L. 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi unitari o multipli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa », con sede in Roma, via Sicilia n. 162, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali degli stabilimenti di: Padova, Rieti, Napoli, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « C.I.S.A. Viscosa Compagnia Industriale Società per Azioni per le Produzioni Viscosa », con sede in Roma, via Sicilia n. 162, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10345)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la « Società Italiana per Azioni per la produzione di calci e cementi di Segni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla « Società Italiana per Azioni per la produzione di calci e cementi di Segni », con sede in Roma, via Lombardia n. 31, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica di Savignano sul Panaro (Modena), appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « Società Italiana per Azioni per la produzione di calci e cementi di Segni », con sede in Roma, via Lombardia n. 31, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10343)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Monteponi e Montevecchio, Società per Azioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Monteponi e Montevecchio, Società per Azioni, con sede in Torino, corso Matteotti n. 3-*bis*, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica di Portovesme, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Monteponi e Montevecchio, Società per Azioni », con sede in Torino, corso Matteotti n. 3-*bis*, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

(10344) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Cartiere Burgo », S.p.A., con sede in Verzuolo (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Cartiere Burgo », S. p. A., con sede in Verzuolo (Cuneo), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali Calcinere, Venasca, Castrette, Giarola, Isola, Mora, Calvene, Serra, Oliero, Parcarello, Verzuolo, Corsico, Treviso, Romagnano, Maslianico, Lugo, Mantova, Cuneo e Ferrara, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Cartiere Burgo », S. p. A., con sede in Verzuolo (Cuneo), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: Togni

(10346)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per Azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per Azioni, con sede in Milano, via Cernaia n. 8, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Torviscosa (Udine), Meduno (Udine), Colle (Udine), Istrago (Udine), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per Azioni, con sede in Milano, via Cernaia n. 8, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: Togni

(10347)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la « Società Elettrica di Elettrochimica del Caffaro S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla « Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro S. p. A. », con sede in Milano, via privata Vasto, 1, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di: Caffaro 1°, Gaver, Fontanamora, Caffaro 2°, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro S. p. A. », con sede in Milano, via privata Vasto n. 1, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: Togni

(10348)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Cementerie delle Puglie - Società per azioni, con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Cementerie delle Puglie - Società per azioni, con sede in Bari, corso Cavour n. 113, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di Monopoli, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Cementerie delle Puglie Società per azioni, con sede in Bari, corso Cavour n. 113, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a)* della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10352)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Cotonificio Veneziano Azienda Industriale - Società per Azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Cotonificio Veneziano Azienda Industriale Società per Azioni », con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 4, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a)* della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Longone, Revedole, Torre, Bellasio, Molino, Rorai, Burrida, Molino (Pasiano), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Cotonificio Veneziano Azienda Industriale Società per Azioni, con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 4, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a)* della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10350)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Cotonificio Vittorio Olcese - Società per Azioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Cotonificio Vittorio Olcese Società per Azioni », con sede in Milano, via San Marco n. 23, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a)* della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: La Rocca (Borno), Cogno (Piancogno), Campione del Garda Tremosine (Brescia), Clavesana (Cuneo), Olengo (Novara), Gruppo Diesel Boario Terme, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Cotonificio Vittorio Olcese Società per Azioni », con sede in Milano, via San Marco n. 23, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a)* della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10349)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per azioni « Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni « Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. », con sede in Milano, via Castel Morrone n. 30, ai sensi dell'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a)* della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi pro-

duttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale Impianto idroelettrico di Tavagnasco (Torino);

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per azioni « Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. », con sede in Milano, via Castel Morrone n. 30, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e del commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10351)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,70%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10368)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10369)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524,
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.
Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10370)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 novembre 1963.
Disciplina della importazione dalla Repubblica federale tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Viste le ordinanze ministeriale 10 aprile e 10 settembre 1963, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 16 aprile 1963 e n. 245 del 17 settembre 1963;
Vista l'attestazione del Governo della Repubblica federale tedesca secondo la quale tutto il territorio della Germania occidentale è praticamente indenne da afta epizootica da oltre 60 giorni;

Ordina:

Art. 1.

Le ordinanze ministeriali 10 aprile e 10 settembre 1963, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 16 aprile 1963 e n. 245 del 17 settembre 1963 e relative alla disciplina della importazione dalla Repubblica federale tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, sono abrogate.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(10504)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 novembre 1963.
Disciplina dell'importazione dalla Polonia dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista l'ordinanza ministeriale 7 febbraio 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963;
Vista la nota n. 202 dell'O.I.E. dalla quale risulta che l'intero territorio della Repubblica popolare di Polonia è dichiarato indenne da afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 7 febbraio 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963 e relativa al divieto d'importazione dalla Polonia dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(10503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.816.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10394)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.979.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10397)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.563.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10398)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.736.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10399)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963 il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.998.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10404)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963 il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizato ad assumere un mutuo di L. 15.585.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10405)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.731.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10400)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.015.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10395)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.836.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10396)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963 il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.752.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10401)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963 il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.817.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10402)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963 il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.744.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10403)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963 il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.631.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10406)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto processuale civile » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Diritto processuale civile » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10510)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, registro n. 66, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Cappelleri Annibale, avverso l'avviso di disponibilità di un posto per bidello supplente presso la Scuola media di Roccella Jonica, pubblicato in data 2 luglio 1960, dal preside della predetta Scuola.

(10083)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Borsi » di Roma ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Roma n. 4849, Div. Gab., in data 2 marzo 1963, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Borsi » di Roma, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 300.000 investita in Buoni del tesoro novennali 5 %, disposta dal personale insegnante e di segreteria della scuola medesima, nonchè dai familiari della defunta signora Grazia Candeloro, ai termini e modalità di cui all'atto pubblico 24 ottobre 1962, rogito notaio dott. Mario Pulcini di Roma, n. 40767 di repertorio, per istituire, con il ricavato della relativa rendita, presso la predetta scuola, una borsa di studio annuale da intitolarsi « Grazia Candeloro ».

(9777)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Giuseppe Fusillo, nato a Caserta il 1° marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 14 maggio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(10084)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 4 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,42	622,41	622,41	622,40	622,41	622,41	622,40	622,41	622,42
$ Can.	577,08	577,25	577 —	577,375	576,80	577,10	577,05	577,15	577,12	577,25
Fr. Sv.	144,16	144,21	144,21	144,175	144,18	144,14	144,19	144,20	144,14	144,19
Kr. D.	90,22	90,20	90,24	90,22	90,12	90,22	90,21	90,22	90,22	90,22
Kr. N.	86,95	86,97	86,975	86,96	86,95	86,95	86,96	86,98	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,83	119,82	119,85	119,83	119,85	119,84	119,825	119,85	119,83	119,83
Fol.	172,76	172,69	172,72	172,72	172,85	172,72	172,715	172,80	172,72	172,70
Fr. B.	12,48	12,484	12,489	12,49	12,485	12,48	12,488	12,47	12,48	12,49
Franco francese	127,02	127,02	128,03	127,025	127,05	127,02	127,0225	127,02	127,02	127,02
Lst.	1740,20	1740,75	1740,725	1740,80	1740 —	1740,45	1740,77	1740,65	1740,42	1740,75
Dm. occ.	156,64	156,64	156,66	156,65	156,63	156,63	156,655	156,62	156,63	156,64
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,07	24,085	24,05	24,07	24,08375	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,73	21,70	21,73	21,7125	21,72	21,73	21,73

Media dei titoli del 4 dicembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
Id 5 % (Città di Trieste)	96,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,212
1 Franco svizzero	144,182
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	119,827
1 Fiorino olandese	172,717
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	127,024
1 Lira sterlina	1740,785
1 Marco germanico	156,652
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,721

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Dei centosettantaquattro posti messi a concorso quattro sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B* dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e che superino le prove scritta ed orali di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito presso un istituto governativo o pareggiato.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti

alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. III, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere ai quattro posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

2) su elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

3) sulla computisteria, sulla ragioneria generale ed applicata e sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto sindacale e del lavoro;

3) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati, che desiderino concorrere ai quattro posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere ai quattro posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Documenti da produrre per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugosla-

via o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasicato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi africani, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra e i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato ora in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9 o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 200.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettere B) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10), lettera a), salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice-ragioniere e saranno destinati a prestare servizio presso gli Uffici scolastici provinciali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dellart. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dellart. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Registro n. 76, foglio n. 208

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di. (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Stauto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notario o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere ai quattro posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione TrentinoAlto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con la qualifica di archivista od equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai quattro posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(10093)

Concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui venti nella dotazione dell'Amministrazione centrale e diciannove in quella dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Due dei posti appartenenti alla dotazione stabilita per i Provveditorati agli studi sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e che superino le prove scritte ed orali di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figl viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosio 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a [illegible]oni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su elementi di diritto civile;

b) su elementi di diritto pubblico;

c) su un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prime due prove scritte;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sull'ordinamento della scuola e sui servizi centrali e periferici della Amministrazione della pubblica istruzione.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati, che desiderino concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Documenti da produrre per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigioneri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di apportenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200 Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra e i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.,

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I certificati di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera A), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che

il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità degli compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9 o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 200.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella **lettera *B*) di tale articolo**, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10), lettera *a*), salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente bando, sempre che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice segretari in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 13.

Assegnazione dei vincitori

L'assegnazione dei vincitori ad uffici dell'Amministrazione centrale o ai Provveditorati agli studi sarà fatta nel limite delle rispettive dotazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Registro n. 76, foglio n. 209

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentanove posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di. . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con la qualifica di archivista od equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(10094)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.